



0000181 | 21/06/2016
CAL_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002699-20/06/2016-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali

delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Macerata - Vs. nota prot. n.135 del 23.05.2016.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 120/2016/PAR approvata nell'adunanza del 15.06.2016
concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carla SERRA



Del. n. 120/2016/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere Pasquale PRINCIPATO - Componente
Primo Referendario Valeria FRANCHI - Componente
Primo Referendario Marco DI MARCO - Componente relatore

PARERE

COMUNE DI MACERATA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 31, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 13 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Macerata, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 30 maggio 2016;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

FATTO

In data 30 maggio 2016 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Macerata ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

L'Amministrazione istante pone un quesito in materia di trattamento economico accessorio del personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

In particolare l'Ente, dopo aver riportato il contenuto *in parte qua* del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, riferisce che è volontà degli



amministratori assegnare al detto ufficio di supporto una unità di personale dipendente dell'Ente a tempo indeterminato, di categoria D.

Ciò posto, il sindaco richiede il parere di questa Sezione per sapere se sia possibile riconoscere al detto dipendente l'unico emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, comprensivo di compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ovvero se a tal fine sia necessario collocarlo preventivamente in aspettativa ed assumerlo a tempo determinato con inquadramento nella categoria D.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal sindaco che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito è inammissibile per i motivi di seguito esposti.

La funzione consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 può esplicarsi nella sola materia della "contabilità pubblica".

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

In tali sedi è stato chiarito che l'attività consultiva può svolgersi, innanzi tutto, negli ambiti che costituiscono il nucleo originario della materia della "contabilità pubblica" vale a dire la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite, accogliendo un'interpretazione dinamica della locuzione "contabilità pubblica", hanno anche ritenuto ammissibili i quesiti che prospettano questioni finalizzate all'individuazione di limiti e divieti posti da norme di settore strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica (ad esempio quesiti in materia di assunzioni, limiti alla spesa di personale, limiti al conferimento di incarichi dirigenziali esterni, etc.).

Ciò posto, il Collegio ritiene che la fattispecie sottoposta al suo esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica, siccome enucleato dai richiamati atti di indirizzo.

Infatti, il quesito posto dal Comune di Macerata ha ad oggetto la corretta modalità di corresponsione del trattamento accessorio omnicomprensivo spettante al personale addetto ad uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 TUEL con specifico riferimento alla eventuale necessità del previo collocamento in aspettativa e conseguente assunzione a tempo determinato.

Ora, è evidente che la questione non investe in alcun modo l'interpretazione di norme di carattere finanziario poiché non viene in rilievo l'applicazione di una norma che fissa limiti alla spesa per il personale o per la contrattazione decentrata ponendo l'Ente, piuttosto, un problema di corretta gestione del rapporto di lavoro con un dipendente già in servizio che deve trovare soluzione alla luce della normativa in materia di pubblico impiego.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.


ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Macerata e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Il relatore

Marco DI MARCO



Il Presidente


Maurizio MIRABELLA



Depositata in Segreteria in data


Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



17 GIU. 2016

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 57374443 del 20/06/2016